

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1886

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, IANNACCONE,
LATTERI, LOMBARDO, MILO, SARDELLI, CASTIELLO,
CATONE, COLUCCI, SCALERA, TORRISI**

Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori militari e sulla tutela e la rappresentanza degli interessi economici e normativi del personale militare

Presentata il 10 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — I lavoratori militari costituiscono una categoria cui è sempre stato riconosciuto uno *status* giuridico a parte rispetto alle altre categorie di lavoratori pubblici e privati, sicché il loro trattamento economico e normativo ha seguito un percorso nettamente diverso e originale.

Il « mestiere delle armi », antico come quello dei sacerdoti, da molti definito giustamente una « missione », ha collocato coloro che hanno operato questa scelta in una posizione di distanza rispetto agli

altri, è ciò, il più delle volte, li ha penalizzati, insieme ai loro familiari.

I cittadini che hanno inteso scegliere la professione delle armi lo hanno fatto ben consapevoli che tale scelta li avrebbe esclusi dallo svolgimento di altre attività che avrebbero potuto migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro e il loro inserimento fattivo nell'impegno sociale generale. Coloro che entravano nel mondo militare si isolavano in un contesto in cui l'immagine e il prestigio delle istituzioni militari li sovrastavano e dominavano le

loro future determinazioni e i loro futuri comportamenti.

L'esclusività del loro lavoro era tale che gli interessati si vedevano ridotti in spazi e in ambiti ristretti, affinché non venissero compromessi, in qualsivoglia maniera, i compiti istituzionali dei corpi militari di appartenenza, giungendo persino a regolare comportamenti privati che potessero porre in pericolo la *forma mentis* militare.

I notevoli vantaggi della società, aperta a molteplici opportunità, non venivano loro concessi. E tale limitazione si riversava anche sui familiari, costretti a seguire le vicissitudini del padre, del fratello o del marito, subendo limitazioni alla loro sfera privata, anche nello svolgimento di attività lavorative che potevano minare l'immagine del coniuge o del familiare o la sua imparzialità operativa, rinunciando spesso all'opportunità di un'affermazione lavorativa personale.

I militari si sono così trovati a essere inseriti in un ordine chiuso, alle dirette dipendenze del sovrano, che però ne riconosceva il particolare servizio e sacrificio con prerogative e con attribuzioni specifiche, e quindi con una sorta di compensazione che non costituiva, però, quel che viene oggi comunemente considerato alla stregua di un privilegio.

Nell'Impero romano gli uomini d'arme, che si distinguevano in operazioni militari per l'affermazione del diritto romano in vaste aree dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia, venivano premiati, per i loro particolari sacrifici, con donazioni di terre e con retribuzioni straordinarie. Essi erano *militēs* e non *quirites*, cioè civili, termine che ai militari appariva addirittura come offensivo.

Spesso raggiungevano la più alta magistratura dello Stato, qualcuno di essi divenendo addirittura imperatore e console, e comunque conseguendo posizioni di riguardo.

Essi, comunque, in tutte le società pre-romane, di ogni continente, costituivano l'ossatura su cui si basava l'ordinamento dello Stato. Loro compito era quello di salvaguardarne l'esistenza da offese sia interne che esterne.

Crollato l'Impero romano, l'Europa fu invasa da popoli, definiti « barbari » che, pur costruendo formazioni statuali che avrebbero in seguito dato vita agli attuali Stati nazionali, dispersero l'idea di eserciti regolari, ordinati e disciplinati, obbedienti a una legge che li sovrastava.

Nacquero così gli eserciti posti alle dirette dipendenze di signorotti, che spesso si avvalevano di mercenari per imporre il loro dominio: si era negli anni, da qualche storico definiti « bui », del Medioevo. E comunque i militari, inquadrati negli eserciti imperiali e nazionali, avevano un legame solo con il monarca, da cui ricevevano prebende e trattamenti economici e normativi particolari.

Di conseguenza, Saint Simon, politologo francese, vissuto tra il XVII e il XVIII secolo, poteva scrivere che *les militaires* erano una categoria inutile e improduttiva, e quindi dannosa, poiché i loro servizi non erano rivolti alla salvaguardia dello Stato e alla tutela generale dei cittadini.

La Rivoluzione francese mutò la situazione: i militari divennero cittadini che portavano le armi per la difesa della Francia e per l'affermazione dei valori rivoluzionari.

Napoleone fece la prima grande riforma per esaltare ancora di più il legame degli uomini d'arme con questa concezione. Essendo odiosa la « sbirraglia » che svolgeva compiti di polizia in tutti gli Stati europei, egli creò la « gendarmeria », forza di polizia che traeva i suoi quadri dalle Forze armate; l'intento era quello di creare un corpo di militari dotati di cognizioni culturali e di preparazione più elevati e quindi più affidabili o, come diremmo oggi, « professionali ».

Su questa linea i sovrani piemontesi istituirono l'Arma dei carabinieri, forza di polizia ad ordinamento militare, che partecipava con propri reparti anche alle operazioni belliche.

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, le Forze armate e i militari assunsero uno *status* giuridico del tutto particolare rispetto alle altre categorie di lavoratori, con il riconoscimento di attribuzioni e di trattamenti

diversi rispetto agli altri pubblici impiegati, anche per l'imposizione di molteplici limitazioni e divieti, che in taluni casi li escludeva dal godimento di alcuni diritti, persino giungendo alla compressione, ovviamente motivata per il superiore interesse dello Stato, di alcuni diritti costituzionali.

All'articolo 52 della Costituzione si pose il principio che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, così esaltando il ruolo speciale dei militari.

Proprio per questi compiti speciali furono loro imposti limiti che gli altri cittadini non conoscono. Innanzitutto i divieti di costituire e di iscriversi a sindacati per tutelare i loro interessi economici nonché di esercitare il diritto di sciopero. Il divieto di esprimere del tutto liberamente il loro pensiero, in relazione al quale devono sottoporsi alle autorizzazioni del Ministro della difesa e delle autorità gerarchiche. Il divieto di costituire circoli privati. È inoltre previsto che si possa negare ai militari il diritto di iscriversi ai partiti e movimenti politici, divieto che nel tempo il Parlamento non ha inteso introdurre.

I lavoratori militari sono gli unici lavoratori ad avere un carico di responsabilità personale particolarmente gravoso, in quanto sottoposti al codice penale comune, al codice penale militare di pace (che prevede sanzioni per comportamenti non previsti come reati per gli altri cittadini), al codice penale militare di guerra, nonché a rigorosi regolamenti militari, tra cui quello di disciplina militare.

I lavoratori militari sono gli unici lavoratori che, sottoposti nell'ambiente operativo al reale e costante pericolo di vita, di infermità o di menomazione psicofisica, non possono chiedere né ottenere il rispetto delle norme di sicurezza, nei loro confronti non applicabili essendo non valutabile, né tanto meno gestibile, l'offesa nemica.

I lavoratori militari sono soggetti ad accurati controlli, anche della loro sfera privata, con dolorose limitazioni. Controlli

che sono necessari al fine del rilascio degli attestati di sicurezza da parte degli organi preposti alla sicurezza nazionale, indispensabili allo svolgimento della maggior parte degli incarichi, specie in ambito interforze e internazionale e nei gradi più elevati.

Ai lavoratori militari è comunque precluso di ricorrere al giudice del lavoro, vero e proprio giudice terzo.

Il Parlamento, dinanzi a questo *status* speciale, è rimasto muto per tanti anni. Solo nel 1978, dopo trenta anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si decise, infine, dopo le vibrante proteste di movimenti sorti all'interno delle Forze armate, di approvare la legge sui nuovi principi della disciplina militare (legge n. 382 del 1978, recante « Norme di principio sulla disciplina militare »), in attuazione delle norme costituzionali, creando uno strumento poco incisivo come quello della rappresentanza dei militari, che oggi accusa le sue stanchezza e inefficienza, e introducendo solo in minima parte il diritto dei militari di partecipare allo sviluppo democratico del Paese con propri contributi di pensiero.

I militari, non avendo avuto pienamente riconosciuti i loro diritti, hanno presentato un ricorso alla magistratura amministrativa per fare cancellare la norma sui divieti di formare o di iscriversi a organizzazioni sindacali e di esercitare il diritto di sciopero. Tale ricorso è giunto alla Corte costituzionale, che nel 1999, con sentenza n. 445, respinse l'eccezione d'incostituzionalità della norma (articolo 8 della legge n. 382 del 1978) che non riconosce ai militari questo diritto. E ciò per il fatto che i militari, svolgendo il compito costituzionale della difesa della Patria, definito « sacro » e potendo il riconoscimento di tale diritto minare la compattezza delle Forze armate, non potevano, come i comuni cittadini, appellarsi ad esso.

Agli stessi militari, però, andava riconosciuto un rapporto di specialità con la pubblica amministrazione. L'invito era implicito: Parlamento e Governo dovevano

consacrare questo rapporto in una normativa a loro, e solo a loro, riservata.

Che cosa è accaduto? Non solo non se n'è fatto nulla, ma addirittura vi è stato un vero e proprio travisamento.

Si è trasformato il concetto di specialità in quello di specificità, per poter applicare una serie di benefici alle forze di polizia ad ordinamento civile, che invece sono sindacalizzate e che quindi già godono di una tutela più ampia dei loro diritti.

Il concetto di specialità è di certo più ampio di quello di specificità. Infatti, con il primo si intende tutto ciò che è proprio di una specie, in contrapposizione al generale, al comune e al normale; tutto ciò che è particolare, singolare e che è previsto dal diritto per uno o più casi particolari. È questo un concetto proprio della giurisdizione speciale, che è quella potestà giurisdizionale esplicata da organi giudiziari non facenti parte dell'ordine giudiziario ordinario. Con la specificità, invece, si intende indicare una qualità che distingue una categoria dall'altra, ma che non la pone al di fuori delle altre. Il concetto è meno profondo e vasto rispetto al primo. Lo specifico si contrappone al generico, proprio di persone che nell'ambito della loro professione svolgono attività specialistiche, mentre il generale concerne tutto un genere, una serie di individui, cose o fatti, considerati nel loro insieme.

Questo travisamento da specialità a specificità ha confuso il legislatore, che non ha applicato, e tuttora non applica, la citata sentenza della Corte costituzionale, che si riferisce esclusivamente ai militari e non anche agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, in quanto sindacalizzate.

La posizione giuridica dei militari si è ulteriormente aggravata nel momento in cui si è deciso di sospendere il servizio di leva obbligatorio, trasformando così le Forze armate in esercito professionale. Si è, da una parte, caricato di ulteriori doveri e prestazioni il personale e, dall'altra, si sono aboliti alcuni istituti giuridici che ne qualificavano la particolare prestazione. Si sono raggiunti compromessi abnormi e inammissibili, con l'emanazione di leggi e

di regolamenti incoerenti che hanno dato luogo a un contenzioso immane, creando così situazioni sperequate, che si ripercuotono in tutte le fasi della carriera del militare, dal suo arruolamento alla sua permanenza in una struttura divenuta sempre più precaria, fino al suo collocamento in congedo e in pensionamento.

Il processo di professionalizzazione delle Forze armate ha determinato non solo la sospensione del servizio di leva obbligatorio, ma anche quella del reclutamento degli allievi ufficiali di complemento. Si sono, pertanto, introdotte normative che hanno esaltato la precarietà nel mondo militare, stabilendo che le Forze armate, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative, possono, per un determinato e limitato periodo, al massimo due anni e sei mesi, compreso quello di formazione, attivare il reclutamento di ufficiali ausiliari, di cui gli ufficiali in ferma prefissata costituiscono una particolare tipologia.

Tali ufficiali, al termine della ferma, possono essere ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale, con trattamento per altri sei mesi, su proposta della Forza armata e previo consenso degli interessati.

Tale normativa è chiaramente anticonstituzionale, in quanto contrasta con i principi generali sull'apprendistato.

Con la presente proposta di legge si tende, da una parte, a eliminare ogni forma di precariato nelle Forze armate e, dall'altra, a stabilizzare tutti quegli ufficiali che hanno superato i limiti minimi dell'apprendistato previsti per legge.

Si sono, inoltre, aboliti o ridotti tutti gli istituti giuridici, tipici dei militari, come l'ausiliaria e taluni trattamenti economici, anche di fine rapporto, che di fatto compensavano i maggiori riconoscimenti concessi all'impiego civile, prevedendo più lunghi limiti di età; la vigoria fisica dei militari non si poteva mantenere in età avanzata. Va, peraltro, rammentato che il militare in ausiliaria mantiene taluni ob-

blighi e vincoli, come quello di non svolgere un'altra attività lavorativa, di rimanere a disposizione dell'amministrazione e di non potersi recare all'estero senza autorizzazione.

Non si è peraltro stabilito che, a differenza degli altri lavoratori pubblici e privati, il militare che è collocato nelle varie posizioni del congedo non cessa dall'essere e dal sentirsi un appartenente ai corpi militari in cui ha prestato il proprio servizio. Tanto è vero che la quasi totalità di essi risulta iscritta ad associazioni che continuano a mantenere uno stretto rapporto con le rispettive istituzioni.

Avere, pertanto, istituito il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), composto solo da militari in servizio a tutela degli interessi di quelli in servizio ha minato la compattezza delle Forze armate, tanto ricercata e voluta dalla Carta costituzionale, e ha differenziato ancora di più i commilitoni in servizio da quelli in congedo.

Dinanzi a un simile gravame di compiti che incombono oggi sui cittadini alle armi e di fronte al mancato riconoscimento della particolarità delle loro prestazioni appare indispensabile giungere all'emanazione di un corpo normativo che regoli il loro speciale rapporto di lavoro, anche dopo la cessazione dal servizio. La presente proposta di legge contiene, in definitiva, norme che, da una parte, lasciano impregiudicata e ampiamente discrezionale l'azione di comando, caratteristica fondamentale dell'organizzazione gerarchica delle Forze armate, e che, dall'altra,

dettano, con estrema sintesi, chiarezza e trasparenza, tipiche degli ordinamenti militari, regole per la tutela giuridica, economica e normativa della condizione del militare sotto l'aspetto morale, sociale, culturale e sanitario; aspetti, in definitiva, connessi alla loro specialità.

La condizione militare, dalla dottrina e dalla giurisprudenza definita *status subiectionis*, dovrà essere valutata sotto una diversa prospettiva e assurgere al rango di vero e proprio istituto giuridico, alla stregua dei diritti fondamentali della persona.

È in questo senso la *ratio* della presente proposta di legge, le cui norme sanciscono l'atipicità e la specialità del mestiere delle armi.

Le tutele giuridiche, poste con le norme della presente proposta di legge, devono apparire un'ulteriore e forte motivazione per i lavoratori militari a continuare a approfondire ogni impegno ed energie psichiche, fisiche e morali per la difesa della Patria.

Si chiarisce, in fine, che con la denominazione di « lavoratori militari » si intendono gli ufficiali, di qualsiasi grado e ruolo, i marescialli, i brigadieri, i sergenti, gli appuntati e i carabinieri, i finanzieri e i militari di truppa.

Nella presente proposta di legge è sancito, peraltro, il principio generale che, in caso di controversia sull'applicabilità di una norma in favore o contro la condizione militare o il riconoscimento di un diritto, interesse o aspettativa al lavoratore militare, prevale l'interpretazione più favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
MILITARE

ART. 1.

(Libertà di opinione).

1. I lavoratori militari, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per tutti gli altri lavoratori, hanno diritto senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, di manifestare liberamente il loro pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

ART. 2.

(Divieto di indagini sulle opinioni).

1. È fatto divieto all'amministrazione militare, ai fini dell'assunzione, e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi o con l'utilizzo di impianti audiovisivi o di altri mezzi di cui all'articolo 3, comma 1, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore militare, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore stesso, ovvero connessi al servizio espletato dal medesimo.

ART. 3.

(Impianti audiovisivi).

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori militari.

2. Gli impianti audiovisivi e le apparecchiature di controllo necessarie per esigenze istituzionali per motivi di sicurezza del lavoro, e che comunque consentono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori militari, possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze militari. In difetto di accordo, provvede il Comando carabinieri per la tutela del lavoro, stabilendo le modalità d'uso di tali impianti e apparecchiature.

3. All'adeguamento degli impianti audiovisivi e delle apparecchiature già esistenti e aventi le caratteristiche di cui al comma 2, in mancanza di accordo con le rappresentanze militari, provvede il Comando carabinieri per la tutela del lavoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo le relative prescrizioni e le modalità d'uso di tali impianti e apparecchiature.

4. Contro i provvedimenti del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, di cui ai commi 2 e 3, il comandante militare competente o le rappresentanze militari possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

ART. 4.

(Tutela della salute e dell'integrità fisica).

1. I lavoratori militari, mediante gli organi della rappresentanza militare, hanno diritto di controllare l'attuazione delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

2. La tutela della salute e dell'integrità fisica deve essere particolarmente garantita nel lavoro militare e negli ambienti militari.

3. L'organizzazione e la gestione degli ospedali militari devono essere realizzate

secondo criteri di efficacia e di efficienza, di adeguatezza delle cure e delle prestazioni sanitarie, nonché di celerità degli interventi.

4. I lavoratori militari hanno diritto alle cure termali. Gli organi della rappresentanza hanno il compito di controllare la concessione e le modalità di fruizione delle cure termali secondo norme concordate e contrattualizzate.

5. Gli organi della rappresentanza militare verificano lo stato di igiene, di salubrità e di sicurezza nei luoghi di lavoro non operativi, previo concerto con il comando di appartenenza del luogo oggetto di verifica.

ART. 5.

(Accertamenti sanitari).

1. Gli accertamenti sanitari previsti in attuazione delle finalità di cui all'articolo 4 sono disposti per verificare:

a) la sussistenza di un'infermità per malattia o per infortunio del lavoratore militare, su richiesta del medesimo;

b) la dipendenza di un'infermità per malattia o per infortunio del lavoratore militare per causa di servizio, su richiesta del medesimo;

c) l'idoneità del lavoratore militare a svolgere il servizio militare, su richiesta dell'amministrazione.

2. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando le autorità militari lo richiedono.

3. Le autorità militari hanno facoltà di accertare l'idoneità fisica del lavoratore militare anche a mezzo di personale medico militare.

4. Gli accertamenti sanitari per il riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio devono essere

completati entro un anno dalla data di richiesta dell'interessato, che può ricorrere contro la decisione adottata al giudice del lavoro nei termini prescritti dalla legge.

5. Le visite mediche di controllo possono essere effettuate solo a condizione che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore.

6. Le modalità delle visite di controllo devono essere concordate dal comandante di reparto con le rappresentanze militari che, in caso di disaccordo sulle modalità di esecuzione, possono rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro competente.

7. Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal lavoratore militare sia d'ufficio che su iniziativa di parte, deve concludersi, in ogni caso, ai fini del conseguimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata ordinaria, con il giudizio definitivo espresso dal collegio medico-legale, organo sanitario di seconda istanza del Ministero della difesa. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente nel caso in cui vi è discordanza tra il competente giudizio della commissione medica ospedaliera, organo di prima istanza, sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o delle infermità e sull'ascrivibilità delle stesse a una categoria di pensione ai sensi delle norme in vigore, e il parere obbligatorio del comitato di verifica per le cause di servizio riguardanti i lavoratori militari.

ART. 6.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le norme sulle infrazioni disciplinari, sulle procedure di contestazione delle stesse e sulle relative sanzioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori militari mediante affissione in luoghi ad essi accessibili.

2. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore militare senza la preventiva contestazione dell'addebito e senza che l'interessato sia stato sentito a difesa alla presenza di un rappresentante militare o di un commilitone, ai quali il lavoratore militare conferisce il relativo mandato.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro.

4. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero non possono essere applicati prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione, per iscritto, del fatto che vi ha dato causa, che sia stato sentito l'interessato e non si sia proceduto alla loro contestazione entro venti giorni, salvi i casi di indifferibile urgenza derivanti da inopportunità del mantenimento del dipendente nella posizione funzionale rivestita. Il procedimento disciplinare si deve comunque concludere entro due mesi dal suo inizio.

5. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore militare al quale è stata applicata la sanzione del rimprovero o della consegna semplice o di rigore può chiedere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo di un delegato della rappresentanza militare di base, ovvero di un commilitone al quale conferisce mandato, la costituzione di un collegio di arbitrato, composto da un rappresentante del comando del corpo di appartenenza, da un delegato del consiglio di base e da un terzo membro, di grado superiore agli altri due membri, che assume le funzioni di presidente, di un altro comando del corpo di appartenenza. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. La decisione del collegio può essere impugnata davanti al giudice di pace.

6. Qualora il comandante del reparto non provveda, entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio

di cui al comma 5, la sanzione disciplinare non ha effetto.

7. Se il comandante del reparto adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

8. Non può tenersi conto d'ufficio di alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

ART. 7.

(Lavoratori militari studenti).

1. I lavoratori militari studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parreggiate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

2. I lavoratori militari studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

3. Il comandante di reparto può richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

ART. 8.

(Attività culturali, ricreative e assistenziali).

1. Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nei comandi militari sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori militari.

2. Gli organi della rappresentanza militare hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo le modalità stabilite da regolamenti interni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Istituti di patronato).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'adempimento dei compiti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dei comandi militari, secondo modalità stabilite mediante appositi accordi con i corpi militari.

ART. 10.

(Mansioni del lavoratore militare).

1. Al primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, dopo le parole: « Il prestatore di lavoro » sono inserite le seguenti: « , compreso il militare, ».

2. Il lavoratore militare che svolge mansioni, incarichi o comandi del grado superiore, anche in altre amministrazioni, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, è promosso provvisoriamente a tale grado, percependo i relativi emolumenti.

3. Le funzioni di grado superiore costituiscono titolo di merito nei giudizi caratteristici e di avanzamento del lavoratore militare.

CAPO II

LIBERTÀ DI RAPPRESENTANZA
MILITARE

ART. 11.

(Diritto di associazione e di attività di rappresentanza).

1. È garantito a tutti i lavoratori militari, all'interno e all'esterno dei luoghi militari, l'esercizio delle azioni previste dalla presente legge per la tutela dei

propri diritti e interessi economici, nonché per l'organizzazione delle conseguenti attività di rappresentanza.

ART. 12.

(Atti discriminatori).

1. È nullo qualsiasi atto diretto a licenziare un lavoratore militare, a discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o di mansioni, nei trasferimenti o nei provvedimenti disciplinari, ovvero a recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua attività di rappresentanza o della sua partecipazione a manifestazioni politiche o di rivendicazione dei propri diritti o interessi economici.

2. La tutela del delegato della rappresentanza militare resta valida nei due anni successivi alla cessazione del suo mandato. Qualsiasi provvedimento di cui al comma 1 adottato nei suoi confronti deve essere notificato al consiglio di rappresentanza di base, che esprime il proprio parere vincolante all'autorità militare competente a decidere.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli atti diretti ai fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.

4. I lavoratori militari e le lavoratrici militari hanno pari opportunità di carriera, di impiego operativo e di formazione professionale.

ART. 13.

(Sostegno ad associazioni, sodalizi, circoli e sindacati).

1. Le associazioni d'arma, i sodalizi e i circoli costituiti tra militari, nonché i sindacati dei lavoratori militari godono di un trattamento paritetico presso le istituzioni militari, che sono tenute a garantirne il sostegno con i mezzi ritenuti più idonei per il loro sviluppo sociale e morale, anche prevedendo la concessione gratuita di locali dell'amministrazione per lo svolgimento delle loro attività.

2. L'attività di cui al comma 1 cessa se i soggetti ivi previsti non adempiono ai loro compiti statutari.

3. Gli schemi degli statuti dei soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti alla valutazione dei corpi militari interessati, che esprimono il loro parere ai Ministri competenti entro tre mesi dalla trasmissione del relativo schema.

4. Acquisiti i pareri di cui al comma 3, i Ministri competenti procedono alla valutazione degli schemi degli statuti di cui al medesimo comma, ai fini del rilascio dell'attestato di conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, che deve essere concesso o negato entro tre mesi dalla trascrizione dei citati pareri.

5. Le valutazioni dei corpi militari e dei Ministri competenti di cui ai commi 3 e 4 devono essere compiute sulla base dei principi costituzionali in materia di libertà di associazione.

6. Sono vietati gli atti diretti a limitare il diritto dei lavoratori militari di istituire e di associarsi in organizzazioni sindacali.

ART. 14.

(Reintegrazione nel posto di lavoro).

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, o con cui annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero con cui ne dichiara la nullità a norma della citata legge, ordina al comandante del corpo militare, in una cui sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto ha avuto luogo il licenziamento, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

2. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 1, condanna l'amministrazione al risarcimento del danno subito dal lavoratore militare per il licenziamento di cui è stata accertata l'inefficacia o l'invalidità, stabilendo un'indennità commisurata alla

retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione.

3. In ogni caso la misura del risarcimento stabilito ai sensi del comma 2 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

4. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno previsto dal comma 2, al lavoratore militare è data comunque facoltà di chiedere all'amministrazione, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Qualora il lavoratore militare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del comandante di reparto, non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento dell'indennità di cui al comma 4, il rapporto di lavoro si intende risolto allo scadere dei citati termini.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento di lavoratori militari su istanza congiunta del lavoratore militare e della rappresentanza militare, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre, con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal comandante di reparto, la reintegrazione del lavoratore militare nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma 7 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto, del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori militari il comandante di reparto che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 7, non impugnata o confermata

dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore militare, in favore del Fondo adeguamento pensioni, di cui all'articolo 28.

CAPO III

ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA MILITARE

ART. 15.

(Costituzione delle rappresentanze militari).

1. Le rappresentanze militari possono essere costituite su iniziativa dei lavoratori militari in ogni unità militare, secondo le seguenti modalità:

a) istituendo liste, con i nominativi dei candidati e con i programmi che si intendono perseguire durante il mandato rappresentativo, sostenute e sottoscritte da almeno il 10 per cento dei militari effettivi in servizio presso il reparto;

b) svolgendo attività elettorale, nelle ore di servizio, negli spazi e nei tempi concordati tra i responsabili delle liste e i comandanti di reparto.

2. Alle liste e alle attività elettorali di cui al comma 1 devono essere date le massime diffusione e pubblicità, anche mediante affissione nelle bacheche del corpo militare e attraverso attività di volantaggio, effettuate a spese dell'amministrazione.

ART. 16.

(Composizione delle rappresentanze militari).

1. I lavoratori militari in quiescenza eleggono, negli organi della rappresentanza militare, di base, intermedi e centrali, un numero di delegati pari al 30 per

cento della consistenza organica dei rispettivi consigli, secondo modalità e tempi stabiliti con apposito regolamento del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo comunque che siano rappresentate tutte le categorie.

2. I delegati in quiescenza rappresentanti dei lavoratori militari, per il periodo del rispettivo mandato, sono richiamati in servizio e godono di tutti i trattamenti principali e accessori previsti per i pari grado in servizio.

3. Non possono essere fissati limiti di età per i delegati di cui ai commi 1 e 2.

ART. 17.

(Assemblea).

1. I lavoratori militari hanno diritto di riunirsi per esaminare i documenti elettorali o degli organi della rappresentanza militare, nelle unità militari in cui prestano la loro opera, durante e fuori l'orario di servizio, nel limite di venti ore individuali annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

2. Le riunioni sono indette dagli organi della rappresentanza militare nell'unità militare, con ordine del giorno su materie di interesse e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, e sono comunicate al comandante del reparto.

3. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al comandante di reparto, consulenti esterni, invitati dagli organi della rappresentanza militare per l'illustrazione di procedure e documenti di interesse.

4. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite anche con appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro della difesa.

ART. 18.

(Consultazioni).

1. Il comandante di reparto deve consentire, nell'ambito della sua unità militare e fuori dell'orario di servizio, lo svol-

gimento e di consultazioni, generali e per categoria, su materie inerenti l'attività di rappresentanza militare, indette dagli stessi organi della rappresentanza militare, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori militari appartenenti all'unità militare e alla categoria interessata.

2. Le consultazioni di cui al comma 1 possono essere richieste anche dalla maggioranza semplice dei lavoratori militari effettivi al reparto.

3. La concessione dell'autorizzazione allo svolgimento delle consultazioni è subordinata alle preminenti esigenze di servizio, che devono essere comunicate, fatta esclusione per i reparti operativi o per quelli per cui vi sono interessi superiori di difesa e di tutela della collettività.

ART. 19.

(Trasferimento dei delegati delle rappresentanze militari).

1. Il trasferimento dei delegati degli organi della rappresentanza militare e dei membri delle commissioni interne può essere disposto solo previo nulla osta dei consigli di rappresentanza di appartenenza, il cui parere è vincolante.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al termine del biennio successivo alla cessazione dell'incarico nella commissione interna e del mandato di rappresentanza.

ART. 20.

(Diritto di affissione. Modalità e termini di risposta alle delibere).

1. Gli organi della rappresentanza militare hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che il comandante di reparto ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità militare, e di diffondere giornali, riviste,

pubblicazioni, testi e comunicati relativi a materie di interesse generale e del lavoro.

2. Le autorità militari devono rispondere alle delibere e a qualsiasi atto degli organi della rappresentanza militare in modo rapido, chiaro ed esaustivo, indicando i motivi ostativi e formulando proposte alternative.

3. Sulle proposte formulate ai sensi del comma 3 gli organi della rappresentanza militare esprimono, con delibera, le proprie valutazioni, che devono essere esaminate e concluse dall'amministrazione entro dieci giorni.

4. I pareri e le opinioni espressi dal singolo delegato, nell'esercizio del suo mandato, non possono essere censurati dalle autorità militari e dagli organi della rappresentanza militare, che possono esprimere solo valutazioni di carattere generale relative alla loro eventuale non concordanza.

ART. 21.

(Contributi per le rappresentanze militari).

1. I lavoratori militari hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo in favore degli organi della rappresentanza militare all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività istituzionale.

2. Gli organi della rappresentanza militare hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sullo stipendio nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi che i lavoratori militari intendono versare loro, con modalità stabilite con appositi regolamenti adottati dal Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai sindacati dei lavoratori militari.

ART. 22.

(Locali delle rappresentanze militari).

1. Il comandante di reparto pone permanentemente a disposizione degli organi della rappresentanza militare, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità militare o nelle immediate vicinanze di essa.

CAPO IV

TUTELA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE E DIRITTI DEI LAVORATORI MILITARI

ART. 23.

(Repressione della condotta antirappresentanza).

1. Qualora il comandante di reparto ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività di rappresentanza nonché del diritto di riunirsi in luoghi militari, su ricorso degli organi della rappresentanza militare che vi hanno interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al comandante di reparto, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi del comma 3.

3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il comandante di reparto che non ottempera agli obblighi previsti dal decreto di cui al comma 1 o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione di cui al comma 3 è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

6. Qualora il comportamento di cui al comma 1 sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, gli organi della rappresentanza militare competenti ai sensi del medesimo comma 1, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità stabilite dal citato comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

ART. 24.

(Aspettativa dei lavoratori militari chiamati a funzioni pubbliche elettive).

1. I lavoratori militari che sono eletti membri di assemblee provinciali o comunali ovvero che sono chiamati ad altre funzioni pubbliche anche non elettive possono, a loro richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori militari chiamati a ricoprire cariche negli organi della rappresentanza militare.

3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché

a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della medesima assicurazione, o che ne comportano comunque l'esonero.

4. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle medesime prestazioni.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano qualora in favore dei lavoratori militari siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

6. I lavoratori militari, eletti e non eletti, permangono, a loro richiesta, nella rispettiva sede di servizio, purché non ostino comprovate e documentate incompatibilità dovute a evidenti contrasti politici che possano compromettere l'imparzialità della loro attività di servizio.

7. L'organo della rappresentanza militare esprime il proprio parere vincolante sulle richieste di trasferimento, da inserire tra i pareri delle autorità gerarchiche.

8. Qualora i lavoratori militari di cui al comma 7 debbano essere trasferiti, nella scelta della nuova sede, fatte comunque salve le primarie esigenze istituzionali, deve essere data preferenza alle sedi indicate da ciascun lavoratore.

ART. 25.

(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive).

1. I lavoratori militari eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

2. I lavoratori militari eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto in aggiunta a quanto previsto al comma 1 a permessi non retribuiti, secondo le norme vigenti in materia.

CAPO V

DISPOSIZIONI SULLA SPECIALITÀ DEL
RAPPORTO DEL LAVORATORE MILI-
TARE

ART. 26.

(Disposizioni sulla specialità del rapporto del lavoratore militare).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specialità del ruolo delle Forze armate, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti e, in particolare, del sacro dovere di difesa della Patria, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, quale, in particolare, la privazione del diritto di astensione volontaria dal lavoro, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e per i correlati impieghi in attività usuranti.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) deve essere disciplinato il particolare rapporto di lavoro del militare, anche dopo il suo collocamento in congedo, sino al compimento del settantatreesimo anno di età, prevedendo istituti giuridici specifici e una retribuzione corrispondente a quella dei pari grado in servizio;

b) deve essere vietata qualsiasi forma di precariato all'interno delle Forze armate. A tale scopo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito regolamento, alla stabilizzazione del personale militare, in conformità ai seguenti principi e criteri:

1) considerare lavoratori militari precari gli ufficiali, i marescialli, i briga-

dieri, i sottufficiali graduati e i militari delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato, risultati vincitori di concorso o comunque ammessi a ferma volontaria a tempo determinato, di almeno due anni, con i limiti di età previsti in relazione agli obblighi di servizio di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, per gli ufficiali, per la rispettiva Forza armata. Per il rimanente personale il limite è stabilito dalle norme vigenti per la rispettiva Forza armata, nei vari gradi e nelle varie posizioni di provenienza;

2) considerare lavoratori precari anche i militari di qualunque grado, appartenenti alle forze di completamento, che hanno svolto almeno centottanta giorni complessivi di richiamo alle armi e che non hanno superato i limiti di età di cui al numero 1);

3) considerare precari i vincitori di concorso non ancora ammessi al servizio permanente effettivo, per i quali si prescinde dal possesso dei requisiti di stato di cui al numero 5) e che devono essere assunti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4) prevedere che il personale militare precario deve aver svolto il servizio alle armi senza demerito e deve aver riportato nell'ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a « superiore alla media », se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo; non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

5) prevedere lo stato di precario di coloro che sono stati lavoratori militari e che si trovano, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

5.1) stato di disoccupazione;

5.2) stato di occupazione a tempo determinato presso un'altra amministrazione dello Stato o presso enti privati;

5.3) stato di occupazione, con contratto di lavoro pubblico o privato, a tempo indeterminato, e con livello inferiore

a quello di inquadramento previsto nel grado rivestito all'atto del congedamento;

5.4) stato di occupazione in lavoro autonomo con reddito inferiore al livello previsto dal grado rivestito. Sono esclusi gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi armati dello Stato che svolgono servizio continuativo in qualunque posizione di servizio e grado;

6) prevedere la facoltà per i lavoratori militari precari di optare, a domanda, per la stabilizzazione in un'amministrazione civile dello Stato. In caso di opzione, ai fini di una collocazione più rispondente alle singole potenzialità, sono valutate le capacità professionali conseguite e l'inquadramento è il medesimo di quello previsto dal grado rivestito. Prevedere, altresì, la predisposizione di apposite tabelle di equiparazione a cura delle rispettive amministrazioni;

7) prevedere nei bandi di concorso il ricorso a riserve di posti con percentuali di immissione del personale militare precario adeguate per consentire che gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie siano immessi in servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

8) garantire l'assorbimento graduale del personale militare precario disciplinando le relative modalità e i criteri di valutazione, al fine della formazione di una graduatoria unica valida ai fini dell'immissione in servizio nell'amministrazione della difesa e nelle altre amministrazioni statali, incluse le amministrazioni autonome. Prevedere, altresì, la formazione di graduatorie separate, una per i lavoratori militari precari, distinti per ogni Forza armata, arma, corpo e specialità di appartenenza, una per il personale optante per l'amministrazione civile, sulla base delle tabelle di equiparazione di livello e di ruolo, di cui al numero 6), predisposte con le modalità e secondo i criteri stabiliti per la graduatoria unica, valide ai fini dell'immissione in servizio nelle amministrazioni statali, incluse le amministrazioni autonome;

9) prevedere, in relazione ai requisiti posseduti, il trasferimento del personale militare precario, che ne fa domanda, presso un'arma, un corpo e una specialità di una Forza armata diversa da quella di appartenenza, ovvero presso una Forza di polizia, ad orientamento militare o civile. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che intendono essere trasferiti devono presentare la relativa domanda per la loro stabilizzazione nell'amministrazione della difesa o in un'amministrazione civile dello Stato. Nella domanda devono essere riportati i dati personali con l'indicazione del grado, del corpo, della specialità, dello stato civile, dei titoli militari posseduti, dell'ultima data del rinvio alle armi, del periodo di servizio complessivamente prestato nelle Forze armate, specificando la condizione di vincitori di concorso per ferma volontaria o di appartenenti alle forze di completamento o ad altre forze, i richiami effettuati, gli incarichi svolti, la posizione lavorativa attuale e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione per la graduatoria finale. Alla domanda può altresì essere allegato un *curriculum* professionale, valutabile separatamente dall'amministrazione competente in funzione dell'impiego da ricoprire, rimanendo in ogni caso il *curriculum* militare il requisito preminente di valutazione ai fini della compilazione delle graduatorie finali;

10) prevedere la soppressione dei concorsi per ufficiali in ferma prefissata e per le ferme volontarie per i militari di truppa, sostituendoli con concorsi per il reclutamento di personale delle forze di completamento o di riserva, da costituire appositamente. Ai fini di tale costituzione, prevedere i relativi obblighi, in analogia a quelli stabiliti per le attuali forze di completamento e, in particolare, stabilendo che, dopo il periodo di prima nomina per gli ufficiali e di formazione specialistica per i militari, il personale presta servizio per periodi non superiori a un anno, rimanendo disponibile per i richiami temporanei, in funzione delle esigenze della rispettiva Forza armata, e comunque tali

da non permettere l'instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo con l'amministrazione della difesa;

c) disciplinare le modalità di valutazione caratteristica del personale e delle commissioni di avanzamento, che devono essere improntate alle massime trasparenza e obiettività, con conoscenza preventiva dei criteri di valutazione e di merito, mediante un apposito regolamento adottato dal Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organi della rappresentanza militare.

3. I giudizi caratteristici devono essere redatti rispecchiando fedelmente quanto dal lavoratore militare svolto, risultante da documentazione certa e agli atti, e non omettendo di porre in evidenza le sue potenzialità in ogni campo. Devono essere omessi giudizi frutto di personali convinzioni.

4. Il superiore che ha un qualche interesse o che ha manifestato astio o risentimento nei confronti del valutando deve astenersi dalla valutazione. L'eventuale comportamento manchevole può essere rilevato dal valutando o d'ufficio e costituisce grave mancanza disciplinare, da segnalare all'autorità giudiziaria militare, che adotta le eventuali censure di competenza entro sei mesi dall'inizio dell'azione penale.

5. I giudizi delle commissioni di avanzamento devono essere verbalizzati, riportando ogni attività svolta e ogni giudizio espresso dai singoli componenti.

6. I giudizi caratteristici e quelli delle commissioni di avanzamento, in ogni loro parte, devono essere portati a conoscenza degli interessati, che li possono impugnare per carenza di forma o di sostanza in tutte le sedi amministrative e giudiziarie, dopo averli sottoscritti con la formula « non accetto il giudizio che mi riservo di impugnare nelle sedi competenti », da riportare nel modello di sottoscrizione.

7. Il giudice del lavoro, in prima istanza, e il tribunale, in seconda istanza, qualora rilevino gravi carenze nella for-

mulazione dei giudizi caratteristici, nella forma e nella sostanza, ovvero accertino che tali giudizi sono lesivi della reputazione dei valutandi ovvero che denotano una evidente mancanza di obiettività o risentimento o astio nei loro confronti, procedono immediatamente alla valutazione e alla decisione.

8. Ai sindacati dei lavoratori militari è riconosciuta la piena facoltà di proporre, nelle competenti sedi, provvedimenti legislativi e regolamentari idonei alla salvaguardia delle tutele dovute ai sensi della presente legge.

9. Ai sindacati di cui al comma 8 è altresì conferita la facoltà di intervenire, con adeguate proposte, in sede di attuazione delle norme primarie di diritto positivo riguardanti i lavoratori militari, in modo da prevenire o da rimuovere atti o fatti dell'amministrazione lesivi della sfera dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei lavoratori stessi, ivi compresi i pensionati militari.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

ART. 27.

(Disposizioni penali).

1. Le violazioni delle disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 14, 22 e 25 sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da quindici giorni a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro.

2. Nei casi più gravi, le pene dell'arresto e dell'ammenda, previste ai sensi del comma 1, sono applicate congiuntamente.

3. Nei casi previsti dal comma 2, l'autorità giudiziaria ordina, altresì, la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

ART. 28.

*(Fondo adeguamento pensioni
dei lavoratori militari).*

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito, a decorrere dall'anno 2009, il Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori militari, al quale sono versati gli importi derivanti dall'applicazione delle ammende di cui all'articolo 27.

ART. 29.

(Interpretazione più favorevole).

1. In caso di controversia sull'applicabilità di una norma in favore o contro la condizione militare o il riconoscimento di un diritto, interesse o aspettativa del lavoratore militare, prevale l'interpretazione più favorevole al militare.

ART. 30.

(Esenzioni fiscali).

1. Tutti gli atti e i documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti da essa stabiliti, nonché tutti gli atti e i documenti relativi a giudizi instaurati ai sensi della medesima legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa o contributo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0019030